

REGOLAMENTO (CEE) N. 3863/92 DELLA COMMISSIONE**del 30 dicembre 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dispone che un prelievo debba essere riscosso all'importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso; che per il riso semigreggio o lavorato e per le rotture di riso tale prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif; che per il risone e il riso semilavorato il prelievo deve essere derivato da quello applicabile rispettivamente al riso semigreggio e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1992/1993 dal regolamento (CEE) n. 1841/92 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che per il calcolo dei prezzi cif la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttori ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1614/92 ⁽⁶⁾, in particolare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto fra l'altro della necessità di evitare brusche variazioni atte a provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, nonché della qualità delle merci offerte,

sia che questa corrisponda alla qualità tipo determinata nel regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio ⁽⁷⁾, sia che occorra effettuare i necessari adattamenti applicando gli importi correttori previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando altresì che per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi nonché per il riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi, per ciascun tipo di riso, ai prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1613/71; che tale calcolo deve essere effettuato applicando all'occorrenza le conversioni risultanti dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88;

considerando che all'atto delle anzidette conversioni la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte di riso contengono una percentuale di rotture superiore a quella tollerata nella qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 e deve adattare in tal caso le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato dal regolamento n. 467/67/CEE; che tale adattamento non viene tuttavia effettuato quando i prezzi del riso semigreggio e quelli del riso semilavorato considerati sono inferiori agli importi previsti dall'articolo 4, ultimo comma del regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1613/71, la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte sono espresse in « costo e nolo » ovvero riguardano un prodotto in sacchi e deve adattare in tal caso tali offerte applicando i tassi o gli importi stabiliti nello stesso regolamento, affinché l'offerta sia comparabile a un'offerta espressa cif o riguardante un prodotto sfuso;

considerando che il prezzo cif è calcolato per Rotterdam sulla base degli elementi sopra menzionati, fermo restando che le offerte effettuate per altri porti sono corrette in funzione delle differenze nelle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif può essere calcolato prendendo in considerazione le offerte a termine per il mese successivo ovvero può essere mantenuto immutato per un periodo limitato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1613/71;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 19. 3. 1992, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1992, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 25. 6. 1992, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.

⁽⁸⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, il prelievo applicabile nei loro confronti deve essere diminuito di un importo fisso e di un importo corrispondente al 50 % del prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi; che per il riso lavorato e il riso semilavorato il prelievo deve inoltre formare oggetto di una diminuzione supplementare in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi; che, a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi i importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/76 ha fissato le qualità tipo del riso e delle rotture di riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio⁽⁵⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91⁽⁶⁾, ha istituito un regime speciale per l'importazione di determinati quantitativi di riso Basmati nella Comunità; che il regime prevede in particolare la fissazione di un prelievo pari al 75 % del prelievo calcolato a norma

dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che tuttavia tale prelievo non può essere inferiore alla differenza tra il prezzo del riso Basmati franco frontiera e il prezzo di entrata delle varietà di riso a grani lunghi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio⁽⁷⁾ e (CEE) n. 862/91 della Commissione⁽⁸⁾ hanno definito il regime applicabile alle importazioni di riso originario del Bangladesh;

considerando che i prelievi sono fissati una volta alla settimana e modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi di determinazione dei prezzi cif; che per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso i prelievi vengono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta un aumento o una diminuzione dell'importo vigente di almeno 1,21 ECU/t;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽¹⁰⁾;

considerando che dall'applicazione delle anzidette disposizioni risulta che i prelievi devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi ⁽¹⁾		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 ⁽²⁾	ACP Bangladesh ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Paesi terzi (escluso ACP) ⁽⁵⁾
1006 10 21	—	152,23	311,67
1006 10 23	—	155,56	318,32
1006 10 25	—	155,56	318,32
1006 10 27	238,74	155,56	318,32
1006 10 92	—	152,23	311,67
1006 10 94	—	155,56	318,32
1006 10 96	—	155,56	318,32
1006 10 98	238,74	155,56	318,32
1006 20 11	—	191,19	389,59
1006 20 13	—	195,35	397,90
1006 20 15	—	195,35	397,90
1006 20 17	298,43	195,35	397,90
1006 20 92	—	191,19	389,59
1006 20 94	—	195,35	397,90
1006 20 96	—	195,35	397,90
1006 20 98	298,43	195,35	397,90
1006 30 21	—	236,86	497,58 ⁽⁶⁾
1006 30 23	—	284,29	592,35 ⁽⁷⁾
1006 30 25	—	284,29	592,35 ⁽⁷⁾
1006 30 27	444,26 ⁽⁸⁾	284,29	592,35 ⁽⁷⁾
1006 30 42	—	236,86	497,58 ⁽⁶⁾
1006 30 44	—	284,29	592,35 ⁽⁷⁾
1006 30 46	—	284,29	592,35 ⁽⁷⁾
1006 30 48	444,26 ⁽⁸⁾	284,29	592,35 ⁽⁷⁾
1006 30 61	—	252,61	529,93 ⁽⁷⁾
1006 30 63	—	305,15	635,00 ⁽⁷⁾
1006 30 65	—	305,15	635,00 ⁽⁷⁾
1006 30 67	476,25 ⁽⁹⁾	305,15	635,00 ⁽⁷⁾
1006 30 92	—	252,61	529,93 ⁽⁷⁾
1006 30 94	—	305,15	635,00 ⁽⁷⁾
1006 30 96	—	305,15	635,00 ⁽⁷⁾
1006 30 98	476,25 ⁽⁹⁾	305,15	635,00 ⁽⁷⁾
1006 40 00	—	69,94	145,89

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

⁽⁵⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3778/91.

⁽⁶⁾ Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

⁽⁷⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da prelievo all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.